ISTITUZIONE DELL'ENTE "FERROVIE DELLO STATO"

Art. 20

Organizzazione dell'ente

L'ente "Ferrovie dello Stato" deve essere organizzato in conformita' ai seguenti criteri direttivi:

1) l'organizzazione deve prevedere strutture funzionalmente articolate e territorialmente decentrate e adeguati strumenti di collegamento con le regioni e gli enti territoriali, per il soddisfacimento di esigenze locali. A tal fine l'ente puo' costituire consorzi con le regioni e con le province autonome di Trento e Bolzano ovvero assumere partecipazioni in enti e societa' a totale partecipazione pubblica;

2) gli uffici centrali e periferici devono essere dotati di un'ampia autonomia gestionale ed operativa;

3) la struttura organizzativa deve sempre garantire l'efficienza del servizio, la economicita' gestionale e l'incremento della produttivita' dell'ente;

4) le relazioni sindacali, oltreche' al rispetto della legge 20 maggio 1970, n. 300, devono essere improntate a correttezza ed imparzialita' ed essere coerenti con i principi dell'autoregolamentazione della conflittualita'.

Versione in vigore dal 14 giugno 1985, non più in vigore dal 14 luglio 1988 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Istituzione dell'ente "Ferrovie dello Stato"
Estremi	Legge 17 maggio 1985, n. 210
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 30 maggio 1985

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 27 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/istituzione-dell-ente-ferrovie-dello-stato/art-20-organizzazione-dell-ente/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it